



DL 183/2020 Sosp. **etichettatura** **imballaggi** al **30.06.2022**

ID 12494 | Update 31.12.2021

L'articolo 11 Proroga di termini in materia di transizione ecologica del [Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228](#) (Decreto Mille proroghe 2022) ha disposto che:

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;
- b) al secondo periodo, le parole «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

2. All'articolo 219 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: «5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.».

...

02.01.2021

L'art. 15 Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare del [Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183](#) "Decreto Legge mille proroghe" al co. 6 dispone la **sospensione fino al 31 dicembre 2021** dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e successive modificazioni.

L'articolo 219 co. 5 del [TUA](#) dispone che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della [decisione 97/129/CE](#) della Commissione.

ART. 15 co. 6 D.L. 183/2020 (Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare)

6. **Fino al 30 giugno 2022** e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#). I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al **1° luglio 2022** possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 219 co. 5 TUA (criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite alle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della [decisione 97/129/CE](#) della Commissione.

5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5.

...

Fonti:

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
TUA | Testo Unico Ambiente

Collegati

Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183
TUA | Testo Unico Ambiente

Matrice Revisioni

| Rev. | Data | Oggetto |
|------|------------|---------------------------------------|
| 1.0 | 31.12.2021 | Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228 |
| 0.0 | 18.11.2021 | --- |

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2021
©Copia autorizzata Abbonati
ID 12494 | 31.12.2021
Permalink: <https://www.certifico.com/id/12494>
[Policy](#)

